

“AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SOLIDALIA”
per i servizi alla persona

CONVENZIONE COSTITUTIVA

COSTITUZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SOLIDALIA
PER LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA

FRA I COMUNI DI :

ANTEGNATE, BARBATA, BARIANO, CALCIO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO
AL SERIO, CORTENUOVA, COVO, FARA OLIVANA/SOLA, FONTANELLA,
GHISALBA, ISSO, MARTINENGO, MORENGO, PUMENENGO, ROMANO DI
LOMBARDIA, TORRE PALLAVICINA

CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che i Comuni di

ANTEGNATE, BARBATA, BARIANO, CALCIO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, CORTENUOVA, COVO, FARA OLIVANA/SOLA, FONTANELLA, GHISALBA, ISSO, MARTINENGO, MORENGO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, TORRE PALLAVICINA

- ❖ intendono costituire un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE con il fine di provvedere all'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e, più in generale alla gestione integrata dei servizi alla persona;
- ❖ prevedono che tale AZIENDA proceda a regolare i rapporti con i singoli Comuni partecipanti all'Azienda medesima mediante apposito contratto di servizio;
- ❖ auspicano che l'AZIENDA CONSORTILE provveda a regolare i rapporti con l'A.S.L. e l'Azienda Ospedaliera mediante atti di intesa per l'integrazione sanitario/sociale;

Assunto che la volontà di costituire la suddetta Azienda Intercomunale costituisce la prosecuzione della scelta di gestione associata di servizi distrettuali e sovracomunali che ormai dall'anno 2003 caratterizza l'azione dei suindicati Comuni;

Atteso che l'iniziativa di costituire l'Azienda Speciale per i servizi sociali si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d'azione dell'ente Locale, per come essi sono definiti dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (d'ora in avanti indicato come T.U.E.L.);

Posto che l'Azienda è percepita quale ente strumentale degli enti locali per l'ottimizzazione dell'efficienza nella gestione dei servizi e – dunque – quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il "Welfare Locale" ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e all'articolazione delle domande che la società esprime;

Assunte le istanze politico-istituzionali finalizzate all'affermazione concreta dei valori di solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza dei diversi soggetti sociali, della tutela delle fasce sociali più deboli;

Richiamata la positiva esperienza connessa alla programmazione e alla realizzazione del Piano di Zona 2002-2005, con particolare riferimento alla gestione dell'assistenza domiciliare anziani, disabili e di inserimento lavorativo con ente capo fila il Comune di Romano di Lombardia e dal 2006 alla gestione sovracomunale dei servizi di tutela minori;

Verificato che anche la legge di riforma dei servizi sociali (Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” d’ora in avanti indicata come “Legge quadro dei servizi sociali”) prevede ed auspica, all’art. 8, comma 3 lettera a) che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione;

Viste le indicazioni della Regione Lombardia espresse nella circolare regionale n. 34 del 29/7/2005 che promuovono la costituzione di enti di gestione sovracomunale;

Alla luce delle profonde e veloci modificazioni sociali in atto, caratterizzate:

- _ dall’acuirsi di vecchi e nuovi bisogni;
- _ dall’emergere di nuovi soggetti sociali;
- _ da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposizione;

Considerata quindi l’esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona del nostro territorio, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi;

Preso atto delle indicazioni contenute nel nuovo Piano di Zona 2006-2008 approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 16 dicembre 2005 e formalmente avviato con la sottoscrizione di un apposito Accordo di programma in data 10 aprile 2006 che vede tra gli assi strategici la gestione unitaria dei servizi alla persona al fine di favorire che i Comuni possano più direttamente essere impegnati in un ruolo di:

1. Indirizzo programmatico generale, come previsto in particolare dall’art. 19 della Legge quadro dei servizi sociali, con lo strumento del Piano di zona;
2. Definizione degli interventi;
3. Controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti;
4. Verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;

Esplicitate le suddette considerazioni le parti in atto individuano nell’**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE** ex art. 31 e art. 114 del T.U.E.L. lo strumento ideale per l’esercizio comune delle funzioni sopra indicate nell’ambito territoriale degli Enti Consorziati e di competenza istituzionale degli Enti stessi: i Comuni firmatari ritengono infatti che - in base alla normativa vigente - sia questo lo strumento più diretto ed efficace che consenta una riorganizzazione dei servizi alla persona pur mantenendo l’esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale intercomunale.

Tra i Comuni di :

ANTEGNATE,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
BARBATA,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
BARIANO,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
CALCIO,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
CIVIDATE AL PIANO,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
COLOGNO AL SERIO,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
CORTENUOVA,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
COVO,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
FARA OLIVANA/SOLA,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
FONTANELLA,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
GHISALBA,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
ISSO,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
MARTINENGO,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
MORENGO,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
PUMENENGO,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
ROMANO DI LOMBARDIA,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____
TORRE PALLAVICINA,	nella persona del Sindaco pro tempore Sig._____

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
COSTITUZIONE**

Con la presente convenzione si costituisce, in virtù dell'art.31 e dell'art. 114 del D.Lgs.267/2000 fra i Comuni di ANTEGNATE, BARBATA, BARIANO, CALCIO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, CORTENUOVA, COVO, FARA OLIVANA/SOLA, FONTANELLA, GHISALBA, ISSO, MARTINENGO, MORENGO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, TORRE PALLAVICINA

una Azienda Speciale Consortile (da ora in poi Azienda) denominata “**Solidalia**” per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale alla gestione integrata dei servizi alla persona e dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza.

L'Azienda è ente strumentale degli Enti Locali aderenti sopraindicati che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito distrettuale ROMANO DI LOMBARDIA.

L'adesione all'Azienda deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni Consorziati.

L'Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale e di un proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti.

**ART. 2
SCOPO**

La costituzione dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- a) la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale n. 14 di ROMANO DI LOMBARDIA;
- b) la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
- c) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- d) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

**ART. 3
OBIETTIVI**

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) Esercitare la funzione di soggetto capofila attraverso la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Sociale Regionale (FSR), dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e di altri finanziamenti, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dell'ambito distrettuale di ROMANO DI LOMBARDIA;
- b) Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale.
- c) Favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.

d) Sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.

e) Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.

ART. 4 DURATA

L'Azienda ha la durata fino al 31.12.2050 a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della presente convenzione costitutiva.

Al termine del periodo previsto, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dallo Statuto. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 5 SCIoglimento

L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento la sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.

Forme e modalità relative allo scioglimento e alla relativa liquidazione del patrimonio sono previste all'art. 33 dello Statuto, allegato alla presente convenzione quale parte integrante.

ART. 6 RECESSO

E' consentito il recesso dei Comuni Consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dallo Statuto.

Il recesso non può essere esercitato prima che sia stato trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.

Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati all'art. 32 dello Statuto, allegato alla presente convenzione quale parte integrante.

ART. 7 ORGANI CONSORTILI

Gli Organi dell' Azienda sono:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi e del Consiglio di Presidenza, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda.

ART. 8

CAPITALE DI DOTAZIONE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE

All'atto della costituzione i comuni proprietari provvedono al conferimento del capitale di dotazione di loro competenza, stabilito in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2007, per un ammontare complessivo di €. 1,00 per abitante come meglio indicato nell'allegata tabella n. 1 di riparto del Fondo di dotazione.

ART. 9

PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

Ciascun ente consorziato partecipa all'Assemblea con un proprio rappresentante nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

ART. 10

ATTI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI

Le deliberazioni concernenti gli argomenti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati, nel termine di 15 giorni dall'adozione:

- a) le modifiche alla Statuto dell'Azienda;
- b) le richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;
- c) lo scioglimento dell'Azienda;
- d) le modifiche alla presente Convenzione;
- e) le modifiche dei parametri di determinazione delle quote del fondo di dotazione di ciascun Ente.

Le determinazioni degli Enti Consorziati devono essere assunte con atto deliberativo dei rispettivi consigli, nel termine di 45 giorni dal ricevimento dell'atto Consortile.

ART. 11

ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA CONSORTILE

Sono considerati atti fondamentali dell'Azienda le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) l'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente fra i suoi componenti;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai comuni appartenenti ai diversi sub-ambiti del distretto di Romano di Lombardia;
- c) la pronuncia di decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) la definizione dell'entità del rimborso spese per gli amministratori e delle indennità per i revisori dei conti;
- f) le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- g) il Bilancio di esercizio, il Budget annuale e pluriennale, il conto consuntivo e le relative variazioni;
- h) l'ammissione di altri Enti all'Azienda Speciale Consortile;
- i) l'istituzione della sede dell'Azienda Speciale Consortile;
- j) lo scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile;
- k) il proprio Regolamento di funzionamento;
- l) la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti dell'Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa;
- m) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate.

A norma dell'art. 31, comma 3 del T.U.E.L gli atti di cui sopra sono trasmessi a ciascun Ente Consorziato entro 10 giorni dalla loro adozione formale per la presa d'atto.

ART. 12
I MEZZI FINANZIARI E LA GESTIONE

Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- a) conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
- b) quote di partecipazione degli Enti Consorziati come definite al successivo art.13;
- c) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o Privati e da privati in genere;
- d) contributi a specifica destinazione;
- e) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
- f) prestiti o accensione di mutui.

Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali.

ART. 13
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:

- a) Finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo di solidarietà,);
- b) Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile;
- c) Finanziamenti specifici per la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda.

I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa di cui alle lettere a) e b) saranno definiti nel relativo Contratto di Servizio Distrettuale.

Le modalità e i termini di finanziamento di cui alla lettera c) saranno definiti dai Contratti di Servizio stipulati con ogni singolo ente.

L'Azienda ha facoltà – infine – di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati – ivi compresi Enti Locali non consorziati – nella misura in cui la produzione di tali servizi non incida negativamente sull'erogazione dei servizi ai comuni aderenti.

ART. 14
IL PATRIMONIO

Fatto salvo quanto indicato dall'art. 29 dello Statuto, si evidenzia che il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito dal fondo di dotazione, da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'Azienda, nonché dai beni ed immobili oggetto di donazione.

ART. 15
IL PERSONALE

L'Azienda è dotata di un proprio Regolamento generale che disciplina tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, alle procedure di selezione e di avviamento al lavoro, ai requisiti di accesso e alle modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

L'Azienda Speciale Consortile esercita i propri compiti con personale proprio o, con personale dipendente degli Enti consorziati o di altri Enti, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

Il personale dell'Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro.

Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di personale dipendente e collaborazioni esterne, è fatto richiamo alle norme dettate dallo Statuto e si rimanda al Contratto di servizio distrettuale e con ogni singolo ente la definizione delle modalità operative specifiche, come indicato al precedente art 13.

Per gli aspetti di cui al presente articolo, sono previste modalità di confronto con le Organizzazioni Sindacali.

ART. 16 **RAPPORTI CON GLI ENTI ADERENTI E CON ALTRI ENTI PUBBLICI**

I rapporti con gli Enti Locali che costituiscono l'Azienda sono regolati attraverso il Contratto di Servizio.

L'Azienda, per l'espletamento del servizio cui è preposta, può attivare collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti pubblici e privati. Tali rapporti vengono disciplinati con apposite convenzioni o accordi di programma.

ART. 17 **CONTROVERSIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI**

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni della giurisdizione ordinaria.

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

ART. 18 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

L'Azienda subentra con idonea gradualità ed in funzione di una continuità operativa in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dal Comune di Romano di Lombardia, in quanto ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona e delegato alla gestione dei servizi gestiti sulla base dell'accordo di programma 2006/2008.

Il Comune di Romano di Lombardia, in qualità di comune capofila, si impegna a corrispondere l'eventuale avanzo della gestione relativo al Piano Operativo 2008 . Gli importi concernenti il suddetto conferimento possono concorrere sia ad incrementare il capitale di dotazione sia ad incrementare i fondi per la gestione dei servizi. La decisione sull'utilizzo dell'eventuale avanzo della gestione relativo al Piano Operativo 2008 viene assunta dall'Assemblea dei Sindaci.

Gli Organi dell'Azienda, dal momento in cui sono costituiti, esercitano le funzioni proprie, anche in carenza del bilancio di esercizio.

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione, approvata dai competenti Organi contraenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli enti costitutivi dell'Azienda Consortile.

L'attività di gestione dei servizi da parte dell'Azienda avviene a partire dal ___/___/2008.
Romano di Lombardia ___/___/2008.....

Il Sindaco di ANTEGNATE	_____
Il Sindaco di BARBATA	_____
Il Sindaco di BARIANO,	_____
Il Sindaco di CALCIO,	_____
Il Sindaco di CIVIDATE AL PIANO,	_____
Il Sindaco di COLOGNO AL SERIO,	_____
Il Sindaco di CORTENUOVA,	_____
Il Sindaco di COVO,	_____
Il Sindaco di FARA OLIVANA/SOLA,	_____
Il Sindaco di FONTANELLA,	_____
Il Sindaco di GHISALBA,	_____
Il Sindaco di ISSO,	_____
Il Sindaco di MARTINENGO,	_____
Il Sindaco di MORENGO,	_____
Il Sindaco di PUMENENGO,	_____
Il Sindaco di ROMANO DI LOMBARDIA,	_____
Il Sindaco di TORRE PALLAVICINA,	_____

ALLEGATO2. ALLA CONVENZIONE COSTITUTIVA: TABELLA N. 1 RIPARTO FONDO DI DOTAZIONE

n.	Comune	Abitanti al 31.12.2007 n°	Quota Fondo di dotazione iniziale €
1	ANTEGNATE	2.942	2.942
2	BARBATA	682	682
3	BARIANO	4.258	4.258
4	CALCIO	5.161	5.161
5	CIVIDATE AL PIANO	5.149	5.149
6	COLOGNO AL SERIO	10.315	10.315
7	CORTENUOVA	1.867	1.867
8	COVO	3.861	3.861
9	FARA OLIVANA/SOLA	1.243	1.243
10	FONTANELLA	4.006	4.006
11	GHISALBA	5.610	5.610
12	ISSO	665	665
13	MARTINENGO	9.506	9.506
14	MORENGO	2.604	2.604
15	PUMENENGO	1.617	1.617
16	ROMANO DI LOMBARDIA	17.803	17.803
17	TORRE PALLAVICINA	1.118	1.118
	TOTALE:	78.407	78.407